

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Milano

Corso Italia n. 22

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

**REGOLAMENTO
SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
E PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 9.03.1999

INDICE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Oggetto del Regolamento
- Art. 5 - Attività di competenza del Comune
- Art. 6 - Gestione dei rifiuti materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
- Art. 7 - Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 8 - Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani
- Art. 9 - Rifiuti Speciali e pericolosi
 - *Disposizioni di carattere generale*
 - *Deposito temporaneo*
 - *Conferimento*
 - *Rifiuti sanitari*
- Art. 10 - Particolari categorie di rifiuti
 - *Beni durevoli*
 - *Imballaggi*
 - *Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti*
 - *Rifiuti inerti*
 - *Rifiuti cimiteriali trattati*

CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

- Art. 11 - Forme di gestione
- Art. 12 - Divieti ed obblighi
- Art. 13 - Vigilanza del servizio
- Art. 14 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 15 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
- Art. 16 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 17 - Oggetto della raccolta differenziata
- Art. 18 - Finalità
- Art. 19 - Localizzazione siti e contenitori
- Art. 20 - Caratteristiche dei luoghi di deposito e conferimento
- Art. 21 - Piattaforma per la raccolta differenziata
- Art. 22 - Materie prime Secondarie (M.P.S.)
 - *Frazione "umida" e "secca residua" dei r.s.u.*
 - *Carta e cartoni*
 - *Vetro e lattine*
 - *Contenitori in plastica per liquidi*
 - *Rottami metallici*
 - *Beni durevoli*
 - *Legname e manufatti in legno*
 - *Stracci ed altri scarti tessili*
 - *Componenti elettronici*
 - *Polistirolo espanso*
 - *Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili*
 - *Materiali inerti*
 - *Rifiuti vegetali*
 - *Olii e grassi vegetali ed animali*
- Art. 23 - Rifiuti urbani pericolosi
 - *Batterie e pile*
 - *Accumulatori esausti*
 - *Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"*

- *Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati*
- *Lampade a scarica e tubi catodici*
- *Siringhe abbandonate*
- *Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti*
- *Oli minerali usati*

- Art. 24 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata
- Art. 25 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta
- Art. 26 - Trasporto allo smaltimento finale

CAPITOLO 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 27 - Definizione
- Art. 28 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio
- Art. 29 - Modalità di svolgimento del servizio
 - *Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata*
 - *Servizi accessori*
 - *Pulizia fontanelle*
 - *Lavaggio aree pubbliche e zona mercato*
 - *Spurgo pozzetti stradali*
 - *Estirpazione erbe*
 - *Sgombero neve*
 - *Altri servizi di pulizia*
- Art. 30 - Cestini getta carta e porta rifiuti
- Art. 31 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.
- Art. 32 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati
- Art. 33 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati
- Art. 34 - Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 35 - Disposizioni per proprietari di animali domestici
- Art. 36 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
- Art. 37 - Educazione e informazione alla cittadinanza

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

- Art. 38 - Abbandono di rifiuti
- Art. 39 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 - Sanzioni
- Art. 41 - Tariffa
- Art. 42 - Contributo CONAI
- Art. 43 - Riferimento ad altri Regolamenti
- Art. 44 - Riferimento alla legge
- Art. 45 - Efficacia del presente Regolamento – entrata in vigore.

Dicembre 1998

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti.

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere i cittadini stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento.
- b) proporre azioni atte a:
 - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riempimento o allo smaltimento finale.
 - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale.
 - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (*"Decreto Ronchi"*), attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE su i rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (*Decreto Ronchi bis*).

Esso rimanda inoltre:

- alla Legge Regionale Lombardia 1 luglio 1993 n. 21, con particolare riguardo alla raccolta delle frazioni di rifiuto riutilizzabili.
- alla Legge Regione Lombardia 11 aprile 1994 "Regolamento Comunale Tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili".
- al Decreto 29 maggio 1991 del Ministero dell'Ambiente (indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti).

Recepisce infine le norme derivanti dallo Statuto di adesione al "Consorzio Est Milanese – Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale" e dal Regolamento di gestione della Stazione di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago.

Art. 3 - Principi generali

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori.
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio.
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

Il Comune promuoverà di concerto con il Consorzio Est Milanese – se del caso, di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 4 - Oggetto del Regolamento

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento – inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o l'innocuizzazione dei medesimi – nonché di ammasso e smaltimento – inteso come attività di stoccaggio, di deposito o

discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento – di pulizia e spezzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave
 - c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli.
 - d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n. 748 e successive modificazioni e integrazioni.
 - e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido
 - f) i materiali esplosivi.
- 4) da lavorazioni artigianali
 - 5) da attività commerciali
 - 6) da attività di servizio
 - 7) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
 - 8) da attività sanitarie
 - 9) i materiali e apparecchiature deteriorati e obsoleti
 - 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del già citato Decreto Legislativo 22/97, nonché sulla base degli allegati G, H, ed I del D.Lgs. n. 389/97.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa – nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n° 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 – delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui al terzo comma dell'articolo "Definizione e classificazione dei Rifiuti" del presente Regolamento.
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo "Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani" del presente Regolamento.
- c) i rifiuti e i fanghi di cui al punto 7 del 4° comma del citato articolo "Definizione e classificazione dei Rifiuti".

Art. 6 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

Materiali:

- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto come definito al primo comma dell'articolo "Definizione e classificazione dei rifiuti".
- **frazione umida:** i materiali putrescenti ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani.
- **frazione secca residua:** i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione.
Ovvero da avviare allo smaltimento finale in discarica.
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità.
- **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche.

- **imballaggio:** il prodotto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Soggetti:

- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Attività ed operazioni qualificanti:

- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
- **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore.
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- **raccolte differenziate:** le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee – compresa la frazione organica umida – da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima.
- **cernita:** le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi.
- **trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento.
- **recupero:** le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:
 - utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
 - sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali.
 - sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ambiente.
- **riciclaggio:** ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.
- **riutilizzo:** ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.
- **reimpiego:** ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere).
- **trattamento intermedio:** le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione.
- **smaltimento:** le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo.
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
- **stoccaggio:** le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero.
- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 1. i rifiuti depositati non devono contenere policloroadibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm.
 2. il quantitativo di **rifiuti pericolosi** depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale.
 3. il quantitativo di rifiuti **non pericolosi** non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale.
 4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
 5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
 6. deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.
- **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali.

- **isole ecologiche:** aree utilizzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
- **piattaforma di primo livello:** area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni di cui all'art. 5 comma 2 della legge di Revisione della L.R. 21/93, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità, il bacino di utenza non deve essere, di norma inferiore a 10.000 abitanti.
- **piattaforma di secondo livello:** area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

Art. 7 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi: o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi o rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione.
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 lettera g) del Decreto legislativo 22/97.
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5).

Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

- 1) da attività agricole.
- 2) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
- 3) da lavorazioni industriali.

Art. 8 - Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, dell'Agricoltura e dei Trasporti – così come previsto dall'art. 18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 – deve determinare i “*criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*”.

In attesa di tale provvedimento, i rifiuti assimilati per i quali organizzare il servizio sono quelli di cui al n. 1 punto 1.1.1 lettera a) della delibera 27/7/1984 (Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82), con l'aggiunta degli “accessori per l'informatica”, (cfr. Elenco allegato a fine testo).

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

Art. 9 - Rifiuti speciali e pericolosi

1 - Disposizioni di carattere generale

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute:

- nel Decreto Legislativo 22/97 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389.
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984.
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni – di cui all'art. 10, 2° comma del Decreto Legislativo 22/97 – approvate dall'Amministrazione Comunale, le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.

2 - Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

- a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3)* sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione.
- b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti.
- c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

(*) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97
(Articolo 6 – 1° comma – lettera m)

- 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi, il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera, i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.
- 3) I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.

3 - Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi

Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.

E' tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

E' altresì tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1° categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

4 - Rifiuti sanitari

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma precedente, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

Essi pertanto possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere, a seconda dei casi, in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, come indicato nel paragrafo 2.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984.

I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, con le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1.3 della suddetta deliberazione oppure, con autorizzazione del Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Ambiente, in discarica controllata previa sterilizzazione.

I rifiuti costituiti da parti anatomiche devono essere avviati ai forni crematori con le cautele di cui ai commi 7 e 8 del paragrafo 2.2 della citata Deliberazione 27 luglio 1984.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della Deliberazione 27 luglio 1984 e delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1989 e devono essere comunque assoggettate all'autorizzazione amministrativa di legge.

Art. 10 - Particolari categorie di rifiuti

1 - I beni durevoli

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- b) televisori
- c) computer
- d) lavatrici e lavastoviglie
- e) condizionatori d'aria

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero
- all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure
- ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2.

I beni in oggetto – ad esclusione dei frigoriferi e surgelatori che dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all'estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti – continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministero dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:

- a) l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale
- b) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

2 - Imballaggi

Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97:

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio
- ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'Anici che stabilisca in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio – in particolare i "primari" – gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma).

- E' definito "imballaggio per la vendita" o "primario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- E' definito "imballaggio multiplo" o "secondario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche
- E' definito "imballaggio per il trasporto" o "terziario" l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

E' definito "rifiuto di imballaggio" ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

3 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

4 - Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi
- gli sfridi di materiale da costruzione
- le rocce e i materiali litoidi
- i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.

Nel caso di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private – e purchè in minima quantità (0,2 mc. pari a circa 300 Kg.) – è consentito il conferimento alla Piattaforma ecologica comunale.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

5 - Rifiuti cimiteriali “trattati”

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali “trattati”, così come definiti dalla Circolare n. 21 del 24 maggio 1989 emanata congiuntamente dai Settori Ambiente Ecologia e Sanità della Regione Lombardia: resti e avanzi di indumenti, casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione nonché eliminazione dello zinco o del piombo presenti.

Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nella Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Lombardia n. 13502 del 22 dicembre 1992, di cui anche alla Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità, punto 15, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta “Rifiuti Cimiteriali trattati” ed avviati agli impianti di termodistruzione di bacino, autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani “ordinari”.

CAPITOLO 2 FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

Art. 11 - Forme di gestione

Le attività di raccolta e smaltimento di cui ai Capitoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento vengono esplicitate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con le forme, previste dalla legge 8 giugno 1990 n° 142 e richiamate dall’art. 8 della Legge Regione Lombardia n° 21 dell’1 luglio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino più confacenti.

La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, possono essere affidate a più soggetti, mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.

Requisito indispensabile per l’affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti concessionari, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 22/97.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il Comune, anche per il tramite del Consorzio Est Milanese di cui fa parte, e/o l’eventuale concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 (cfr. articoli 40 – 41 – 47 – 48) e con le associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell’ambito di convenzioni stipulate:

- con il Consorzio Est Milanese e/o
- con l’impresa concessionaria, approvate dal Comune
- oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell’eventuale Concessionaria.

Art. 12 - Divieti ed obblighi

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma **Comunale**, salvo che da parte del personale autorizzato.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti.

In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

E' vietato altresì il conferimento nei contenitori di:

- ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore
- rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 13 - Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti – come definiti dal 1° comma dell'art. 4 del presente Regolamento – in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 22/97.

L'attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano alla Vigilanza Urbana.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

All'Amministrazione Provinciale spettano:

- il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 - 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e dell'art. 20 del Decreto Legislativo 22/97, nonché
- le attività di controllo e vigilanza
 - sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e
 - sulla gestione delle piattaforme autorizzate

Art. 14 - Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 22/97, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 15 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:
dei mezzi di trasporto dei rifiuti
delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori
dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

Art. 16 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piattaforma comunale, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale riterrà necessari, almeno una volta all'anno.

deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300.

CAPITOLO 3 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 17 - Oggetto della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 21/93 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento, nonché agli eventuali obblighi derivanti dall'adesione al Consorzio Est Milanese.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali.

oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

Art. 18 - Finalità

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 19 - Localizzazione siti e contenitori

La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l'eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale:

Ove risulti conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati "isole ecologiche", dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.

Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:

- Frazione Umida e Scarti Vegetali MARRONE
- Frazione Secca VIOLA
- Carta BIANCO
- Vetro VERDE
- Plastica GIALLO
- Metalli AZZURRO
- Pile ROSSO
- Medicinali Scaduti ROSSO + CROCE BIANCA

DISPOSIZIONI TRANSITORIA

In conformità al disposto dell'art. 9 del Regolamento Regionale 11/04/94 n° 1, in attesa di poter adeguare il colore dei contenitori già in uso per la raccolta differenziata a quanto previsto dal presente Regolamento, sui contenitori medesimi devono essere posti degli adesivi riportanti – sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione – oppure diciture indicative della frazione ivi conferibile.

Art. 20 - Caratteristiche dei luoghi di deposito e conferimento

- **Locali immondezzaio**

I fabbricati devono disporre di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata atta ad ospitare i sacchi contenenti i rifiuti nei giorni che precedono la raccolta secondo quanto disposto dal Regolamento locale di igiene e in osservanza del Regolamento Edilizio.

- **Canne di caduta**

Le canne di caduta sono di regola vietate.

Possono essere ammesse nei fabbricati ove già esistono, a seguito di motivata preventiva richiesta dell'interessato all'Amministrazione comunale e comunque nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie di cui al punto precedente.

Art. 21 - Piattaforma comunale per la raccolta differenziata

La piattaforma comunale per la raccolta differenziata (piattaforma di primo livello) è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. 1 Luglio 1993 n° 21, e destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

Il Comune definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione.

La gestione della piattaforma può essere effettuata – in regime di concessione – da soggetti privati o da Associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune.

Art. 22 - Materie prime secondarie (M.P.S.)

I detentori, a far tempo dalla emanazione di apposite ordinanze del Sindaco con la specifica delle relative modalità di conferimento, hanno l'obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipo:

1. frazioni "umida" e "secca residua" dei rifiuti solidi urbani
2. carta e cartoni
3. vetro e lattine
4. contenitori in plastica per liquidi
5. rottami metallici
6. beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili
7. legname e manufatti in legno
8. stracci ed altri scarti tessili
9. componenti elettronici
10. polistirolo espanso
11. ingombranti non differenziabili
12. materiali inerti
13. rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno
14. altri rifiuti urbani di provenienza non domestica, ivi compresi gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

Con l'emanazione delle suddette specifiche ordinanze, è vietato conferire i materiali oggetto di raccolta separata con modalità diverse da quelle fissate.

Ferme restando le norme particolari di conferimento di seguito enunciate, l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di individuare aree idonee, nell'ambito di complessi condominiali, per il posizionamento di contenitori atti ad attuare le raccolte differenziate: l'organizzazione e l'attuazione di queste ultime dovrà avvenire in accordo e a cura degli amministratori condominiali, che ne saranno i diretti responsabili.

1) Frazioni "umida" e "secca residua" dei rifiuti solidi urbani

Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione delle frazioni "umida" e "secca residua".

I rifiuti appartenenti alla "frazione umida" devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile o comunque compatibile con impianti di compostaggio.

Il conferimento di erba tagliata è consentito solo per limitate quantità.

Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso la Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate.

Il Comune favorisce l'utilizzo di apparecchi compostori da parte delle utenze private.

I rifiuti raccolti verranno trasportati alla Stazione Consortile di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago.

I rifiuti urbani interni appartenenti alla "frazione secca residua" verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene semitrasparenti.

Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni – e quindi non considerabili rifiuti ingombranti – che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico alla Ditta Concessionaria il contestuale asporto.

Anche i rifiuti appartenenti a questa frazione verranno trasportati alla Stazione Consortile di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago.

2) Carta e cartoni

La carta ed i cartoni vengono raccolti a domicilio e/o conferiti dagli utenti ordinatamente confezionati e legati in pacchi presso la Piattaforma ecologica comunale.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore bianco, posizionati in punti idonei del territorio comunale.

La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.

La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate.

3) Vetro

La raccolta separata del vetro viene effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, di colore verde, di idonea capacità, diffusi capillarmente sul territorio comunale in numero di almeno uno ogni 500 abitanti, in singole postazione, e/o presso la Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate

Il vetro verrà introdotto nei contenitori direttamente dagli utenti.

Per gli esercizi pubblici: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, potrà essere effettuato servizio di ritiro a domicilio con utilizzo di bidoni carrellabili.

Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

4) Contenitori in plastica per liquidi

I contenitori in plastica per liquidi vengono raccolti a domicilio e/o conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere trasparenti, normalizzati da lt. 100 presso la Piattaforma ecologica comunale.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere raccolti anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore giallo, posizionati in punti idonei del territorio comunale.

La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

5) Rottami metallici

La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate e/o mediante servizio di ritiro a domicilio.

Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

6) Beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer, lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2) del Decreto Legislativo 22/97, oppure conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

I beni durevoli raccolti saranno avviati alla Stazione di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago oppure a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

7) Legname e manufatti in legno

La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà avviato alla Stazione di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago oppure ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del decreto Legislativo 22/97.

8) Stracci ed altri scarti tessili

Gli utenti potranno conferire stracci ed altri scarti tessili direttamente presso la Piattaforma ecologica comunale, ove sarà disponibile un apposito cassonetto.

Il materiale sarà messo a disposizione di una Organizzazione senza scopo di lucro, segnalata dall'Amministrazione comunale.

9) Componenti elettronici

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale, ed immesso in apposito cassonetto.

Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

10) Polistirolo espanso

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale, ed immesso in appositi contenitori.

Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

11) Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili

I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari.

Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso l'apposita piattaforma comunale attrezzata, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima.

Può essere inoltre attivato un servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, su chiamata.

Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla gestione della Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, un documento di identità che ne attesti la residenza nel Comune – oppure l'apposito tesserino fornito dal Comune a tutti i residenti.

I materiali raccolti saranno avviati alla Stazione di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago.

12) Materiali inerti

La raccolta dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria e limitatamente ad apparecchi sanitari, vasellame ecc. viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà smaltito presso idonea discarica per inerti.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

13) Rifiuti vegetali

La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, avviene mediante conferimenti diretti presso la Piattaforma ecologica comunale.

I materiali raccolti saranno poi avviati a impianti di riciclo ed utilizzo per compostaggio.

14) Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva

I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta.

La raccolta di tali oli e grassi avviene anche mediante posizionamento presso la Piattaforma ecologica comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al loro conferimento diretto e separato.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero o riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali di cui sopra è demandata al Consorzio Est Milanese che vi provvede tramite apposito appalto a Ditta specializzata.

Il servizio di raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali usati, è esteso altresì a tutta la cittadinanza, con il conferimento diretto alla Piattaforma ecologica comunale.

Art. 23 - Rifiuti urbani pericolosi

Sono istituiti la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le attuali disposizioni di legge Statali e Regionali.

Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- 1) le batterie e le pile
- 2) gli accumulatori esausti
- 3) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
- 4) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- 5) le lampade a scarica e tubi catodici
- 6) le siringhe abbandonate
- 7) le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti a cui si aggiungono
- 8) gli oli minerali usati

1) Batterie e pile

La raccolta separata di batterie e pile viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, contrassegnati di colore rosso, presso le scuole, i supermercati e tutti i punti vendita delle stesse, che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie, nonché presso la Piattaforma ecologica comunale.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto urbano pericoloso è demandata al Consorzio Est Milanese che vi provvede tramite appalto a Ditta specializzata.

Nota: In base al D.M. n. 476/97 pubblicato il 13/1/1998 di recepimento di due Direttive CEE, dal 13 luglio 1998 le pile devono portare il simbolo chimico dei metalli pesanti presenti, e i rivenditori sono obbligati a mettere a disposizione del pubblico un contenitore adatto alla riconsegna delle pile scariche.

2) Accumulatori esausti

Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso la Piattaforma ecologica comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

3) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla

normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale, può avvenire anche mediante utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato – denominato *Ecomobile* – al quale gli utenti conferiscono direttamente i rifiuti di che trattasi.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

4) *Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati*

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori in metallo, contrassegnati da color rosso e croce bianca, all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale che espongono apposite vetrofanie. La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto urbano pericoloso è demandata al Consorzio Est Milanese che vi provvede tramite appalto a Ditta specializzata.

5) *Lampade a scarica e tubi catodici*

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale.

La raccolta separata di tali rifiuti può avvenire anche con utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato – denominato *Ecomobile* – mediante conferimento diretto da parte degli utenti.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

6) *Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico*

Questa raccolta, organizzata dal Consorzio Est Milanese, viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

7) *Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti*

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.

La raccolta separata di tali rifiuti può avvenire anche con utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato – denominato *Ecomobile* – mediante conferimento diretto da parte degli utenti.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

8) *Oli minerali usati*

La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, con capienza massima di 500 litri e tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio Obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Art. 24 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi per quei rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Tale deliberazione dovrà essere seguita da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

Art. 25 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

Il servizio è garantito entro tutto il perimetro del territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali
- le strade vicinali classificate di uso pubblico
- i tratti urbani di strade statali e provinciali

- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta
- aree a verde pubblico

I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni non prima delle ore 22.00 del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta.

Nel caso di numerose utenze poste all'interno di grandi cortili o di aree private – a servizio di grandi condomini o complessi residenziali – che permettano il transito di autoveicoli e quindi di mezzi-satellite del servizio, la raccolta – salvo diverse disposizioni degli organi comunali competenti – dovrà avvenire all'interno dei cortili medesimi.

L'Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti ingombranti
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così distinte:

- frazione umida dei rifiuti urbani, frequenza pari a due volte alla settimana, su tutto il territorio comunale
- restante parte dei rifiuti solidi urbani (frazione secca residua): frequenza settimanale su tutto il territorio comunale
- materiali in plastica provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza quindicinale
- materiali in vetro e alluminio provenienti da contenitori su strada: svuotamento quindicinale
- materiali in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza quindicinale

Art. 26 - Trasporto allo smaltimento finale

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo "Principi generali" del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, ferma e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in seconda posizione ecc.)

Completato il carico e/o terminato il servizio e prima che gli automezzi lascino il territorio comunale, se possibile dovrà essere effettuata la pesatura netta dei rifiuti raccolti.

CAPITOLO 4

MODALITA' DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 27 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

Art. 28 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

I servizi di raccolta e spezzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite impresa concessionaria e/o Cooperativa Sociale iscritta all'apposito Albo, entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.

Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a) le strade e piazze classificate comunali
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purchè presentino i seguenti requisiti:

- siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario
 - siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico
- f) rive dei corsi d'acqua superficiali

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spezzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29 - Modalità di svolgimento del servizio

1 – Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

I rifiuti raccolti verranno conferiti a idonei impianti per lo smaltimento anche attraverso l'utilizzo della Piattaforma ecologica comunale.

2 – Servizi accessori

Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

- **Pulizia fontanelle**

Il servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via

- **Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato**

Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere della A.S.L. competente.

Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si dovrà provvedere all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da Leggi e Regolamenti sanitari vigenti.

- **Spurgo dei pozzetti stradali**

Il Comune o l'Impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

- **Estirpazione delle erbe**

Periodicamente si provvederà alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

L'uso dei diserbanti, essiccati e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

- **Sgombero della neve**

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno delle proprietà, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nella aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei cittadini.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove – preferibilmente all'interno delle proprietà – fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del Servizio pubblico.

Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

3 – Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili
- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

Art. 30 - Cestini getta carta e porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori.

E' comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.

Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

Art. 31 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti, devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate, per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite convenzione con il servizio.

Di norma viene chiesto il versamento di un importo a titolo di cauzione, a garanzia della corretta conduzione igienico-sanitaria dell'area occupata.

La cauzione viene restituita al termine della sosta, dopo ispezione effettuata dal Comando di Polizia Urbana.

Art. 32 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre dai rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti.
- "frazione umida" e "frazione secca residua", separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale.
- altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

Art. 33 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinamenti o vegetazione spontanea.

A tale scopo essi devono dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitarne l'impaludamento e l'inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 34 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Art. 35 - Disposizioni per proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere, le aree a verde pubblico e, qualora ciò avvenisse, a raccoglierne le deiezioni.

Art. 36 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.

Art. 37 - Educazione e informazione alla cittadinanza

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune eventualmente in collaborazione con il **Consorzio Est Milanese** e con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

CAPITOLO 5

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 38 - Abbandono dei rifiuti

Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

Art. 39 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

(l'applicazione della norma è soggetta alla emanazione del decreto ministeriale sulla contaminazione dei suoli)

I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto legislativo 22/97

Il Sindaco, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, individua l'Ufficio comunale competente a coordinare tutti gli adempimenti, di competenza comunale, in materia di bonifica dei luoghi inquinati.

Sono attribuite in particolare all'Ufficio le seguenti funzioni:

- riceve le notifiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, relative rispettivamente alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto e attuale di inquinamento e agli interventi di messa in sicurezza adottati
- riceve la comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, relativa alla segnalazione di siti inquinati e istruisce tutti gli atti rivolti alla adozione del provvedimento di diffida nei confronti del responsabile perchè adotti le misure per la messa in sicurezza del luogo e presenti il progetto di bonifica
- riceve il progetto di bonifica delle aree inquinate e predispone gli atti per la sua approvazione ed esecuzione.
- cura l'istruttoria del procedimento per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica e per il ripristino ambientale dell'area, ai sensi del comma 9 del citato art. 17

Il responsabile dell'Ufficio e il responsabile del procedimento, se individuato, può convocare, se necessario, una conferenza di servizi per l'esame della situazione e per la predisposizione di tutti gli atti necessari.

Alla conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di bonifica partecipano i funzionari degli Uffici comunali competenti e i funzionari incaricati degli altri Enti competenti.

L'ufficio comunale, entro 90 giorni dalla sua individuazione, avvalendosi del competente Servizio dell'ASL e sulla base delle indagini promosse dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente, aggiorna l'elenco delle aree e degli impianti inquinati per i quali possono rendersi necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. L'elenco è composto da una sezione dedicata al censimento delle aree industriali dismesse ed è composto da schede contenenti almeno i seguenti elementi:

- 1) ubicazione
- 2) estensione dell'area
- 3) proprietario e conduttore attuale
- 4) precedenti utilizzatori e tipo di attività svolta
- 5) tipologia dell'inquinamento riscontrato e date e risultati dei relativi accertamenti.

CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato.

Art. 41 - Tariffa

A decorrere dal 1° gennaio 2000, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, saranno coperti mediante l'istituzione di una tariffa.

Il Comune, per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, si attiene a quanto disposto dall'art. 49 del decreto 22/97 e alle definizioni, ai criteri, alla disciplina ed alle modalità di esecuzione dei servizi contenuti nel presente Regolamento.

Norma transitoria: *Fino al 31 dicembre 1999 è confermata la validità del previgente sistema applicativo e di riscossione della TARSU.*

Art. 42 - Contributo CONAI

I contributi che, ai sensi del Decreto 22/1997, il CONAI e/o i Consorzi di filiere dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine il Gestore dei servizi dovrà:

- segnalare all'Amministrazione Comunale i quantitativi raccolti mensilmente, distinti per tipologia
- riversare integralmente al Comune gli eventuali importi che – a titolo di contributo come sopra – gli fossero stati direttamente corrisposti.

Art. 43 - Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 44 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

Art. 45 - Efficacia del presente Regolamento – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte del O.Re.Co., della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, come previsto dallo Statuto del Comune.

Allegati: Allegato 1

Allegato 2

Stralcio dal D.Lvo 05/02/97 n° 22

ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
Di cui al n° 1 punto 1.1.1 lettera a) della DELIBERA 27/7/1984
Del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82

In base alla vigente normativa, sono "assimilate" ai Rifiuti Solidi Urbani le seguenti categorie di Rifiuti:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
- Cassette, pallets
- Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle o similpelle
- Gomma e cauciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole le lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Accessori per l'informatica.

**ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E
RELATIVE SANZIONI COMMINABILI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

| VIOLAZIONI | SANZIONI | Riferimenti Legislativi (***) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti | Lit. 50.000 | |
| 2. Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide | Lit. 50.000 | |
| 3. Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta | da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000 | |
| 4. Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine di alluminio, plastica ecc.) | Lit. 50.000 | |
| 5. Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi | Lit. 50.000 | |
| 6. Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva | da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000 | |
| 7. Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori | da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000 | |
| 8. Conferimento diretto in modo improprio | Lit. 50.000 | |
| 9. Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta | Lit. 50.000 | |
| 10. Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e rifiuti domestici | Lit. 50.000 | |
| 11. Mancata osservanza degli orari e ubicazione dei rifiuti urbani | da Lit. 200.000 a Lit. 600.000 | |
| 12. Mancata sistemazione rifiuti in appositi contenitori | Lit. 200.000 | |
| 13. Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie | da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000 | |

(**) Ove non diversamente specificati, i riferimenti legislativi rimandano al Decreto "Ronchi" (D.L.vo 5.2.97 n° 22)

| VIOLAZIONI | SANZIONI | Riferimenti Legislativi (***) |
|---|---|--|
| 14. Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo: - rifiuti non pericolosi e non ingombranti - rifiuti ingombranti e/o pericolosi | da Lit. 50.000 a Lit. 300.000 più spese rimozione/ripristino da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 più spese rimozione/ripristino | Art. 14 c. 1 + 3 e 50 c. 1 (allegato) Art. 14 c. 1 + 3 e 50 c. 1 (allegato) |
| 15. Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee Utenti privati | da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 più spese rimozione/ripristino | Art. 14 c. 2 + 3 e 50 c. 1 (allegato) |
| 16. Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all'ambiente o comunque pericolo | Lit. 1.000.000 | |
| 17. Cernita dei rifiuti | Lit. 500.000 | |
| 18. Intralcio al servizio | Lit. 500.000 | |
| 19. Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato | da Lit. 500.000 | |
| 20. Mancata pulizia di terreni e aree | Lit. 500.000 | |
| 21. Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici | Lit. 500.000 | |
| 22. Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti | Lit. 500.000 | |
| 23. Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci | Lit. 500.000 | |
| 24. Mancata pulizia di sporcizia prodotta da cani o altri animali | Lit. 50.000 | |
| 25. Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzioni e/o rifacimento fabbricati | da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000 | |
| 26. Sollevamento polvere e molestie | Lit. 200.000 | |
| 27. Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero della neve | Lit. 200.000 | |

(***) Ove non diversamente specificati, i riferimenti legislativi rimandano al Decreto "Ronchi" (D.L.vo 5.2.97 n° 22)

| VIOLAZIONI | SANZIONI | Riferimenti Legislativi (***) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 28. Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali | Lit. 500.000 | |
| 29. Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate | da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000 | |
| 30. Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani | da Lit. 500.000 a Lit. 1.200.000 | Art. 43 c. 2 e 50 c. 1 (allegato) |
| 31. Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti | da Lit. 500.000 a Lit. 1.200.000 | Art. 44 c.12 e 50 c. 1 (allegato) |

(***) Ove non diversamente specificati, i riferimenti legislativi rimandano al Decreto "Ronchi" (D.L.vo 5.2.97 n° 22)

STRALCIO DAL D.L.VO 05/02/97 N° 22

(aggiornato con modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n° 389)

Art. 9

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 14

Divieto di abbandono

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 17

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
 - a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
 - b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
 - c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica del ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
- 1.bis I censimenti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso

accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e/o degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
 - a) deve essere data, immediata entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto e attuale di inquinamento del sito;
 - b) entro le 48 ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune alla Provincia territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario e ambientale;
 - c) entro 30 giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia e alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto e autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche e integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo.

Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche e integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte a impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
- 6.bis Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non

provveda, dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 della legge 47 del 28 febbraio 1985.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
 - a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
 - b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
 - c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
 - d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.
- 13.bis Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al ministero dell'Ambiente e approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con i ministri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 43

I Divieti

1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri

di riferimento sono pubblicati sulla G.U. delle Comunità Europee ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.

4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, a eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
 - a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
 - b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
 - c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del ministro dell'Ambiente e del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alla decisioni dell'Unione europea:
 - a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
 - b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).

Art. 44

Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
 - a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
 - c) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni;
 - d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzione obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;

- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Art. 50

Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 44, comma 1, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
- 1.bis Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3 o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 e 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto fino a un anno.
Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

Art. 51

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27,28,29,30,31,32 e 33 è punito:
 - a) Con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) Con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni di cui agli articoli 27,28,29,30,31,32 e 33.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati è punito con la pena di cui al comma 1 lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. Con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da Lire cinque milioni a Lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000. a L. 30.000.000 per i quantitativi non superiori a 200 litri.

6.bis Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6.bis, 6.ter, 6.quater, e 47, comma 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Art. 55

Competenza e giurisdizione

1. Fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.